



COMUNE DI SOLETO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 66 DEL 25-10-2020

Oggetto: Gestione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ordinanza di chiusura scuole per interventi di sanificazione

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM 13.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione delle strutture scolastiche pubbliche;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

PRESO ATTO che sono stati disposti interventi di sanificazione nei plessi scolastici presenti sul territorio comunale che, già avviati, devono essere portati a termine con le operazioni previste dagli specifici protocolli;

RITENUTO che il completamento dei predetti interventi deve avvenire prima che i locali vengano utilizzati per la normale attività didattica con la presenza del personale docente, amministrativo e degli alunni;

SENTITA per le vie brevi la Dirigente scolastica per concordare quanto viene disposto con il presente

provvedimento;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche presenti sul territorio comunale per le giornate del 26 e 27 ottobre 2020, al fine di consentire il completamento del servizio straordinario di sanificazione delle strutture, in via precauzionale per le motivazioni in premessa specificate.

AVVERTE Che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)

AVVISA

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata in copia:

- Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ;
- Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it
- Alla Polizia Provinciale Lecce – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- Alla Provincia di Lecce – protocollo@cert.provincia.le.it
- Al Preside dell'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” – leic85500p@istruzione.it

IL SINDACO
Graziano Vantaggiato

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.